



COMUNE DI CASTELLEONE

Provincia di Cremona

ORDINANZA DEL RESPONSABILE DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO	
Numero	Data
67	02-05-2026

OGGETTO: ORDINANZA DEL CODICE DELLA STRADA PER TEMPORANEA PARZIALE CHIUSURA AL TRANSITO VEICOLARE DI VIA VALSERESINO DAL 2 MAGGIO 2026.

ORDINANZA TEMPORANEA

OGGETTO: Ordinanza del Codice della Strada per modifica temporanea parziale chiusura al transito veicolare di via Valseresino dal 2 maggio 2026.

Dato atto di quanto previsto dal Titolo IV – Capo III – Art. 107 del Testo Unico degli Enti Locali - D. Lgs. 18 Agosto 2000 n. 267

IL RESPONSABILE

DEL SETTORE POLIZIA LOCALE E CONTROLLO DEL TERRITORIO

- **Vista** l'accertamento del Comando Vigili Del Fuoco di Cremona distaccamento di Crema, che a seguito di segnalazione, in data 30 aprile 2026 effettuando sopralluogo accertava il pericolo di caduta di un palo telefonico in legno,
- considerato che il gestore della rete telefonica nonostante la richiesta di intervento urgente non risulta tuttora intervenuto,
- **Ravvisata la necessità di salvaguardare** la sicurezza degli utenti della strada oltre che per esigenze di carattere tecnico,
- **Visto** il D. Lgs. 30/04/1992 N. 285 Codice della Strada e successive modifiche ed integrazioni;
- **Visto** il Regolamento di Esecuzione del Codice della Strada: D.P.R. 16/12/1992 N. 495;
- **Visto** il Decreto Legislativo N. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni;
- **Visto** il Decreto Sindacale 41 del 30.11.2024 di nomina dello scrivente quale Ufficiale Comandante del Corpo di Polizia Locale del comune di Castelleone;
- **Ritenuto** che il procedimento si è regolarmente svolto;
- **Sentiti** i pareri degli Uffici competenti,

ORDINA

la chiusura immediata -sino a revoca per cessato pericolo- al transito veicolare e pedonale del tratto di strada di via Valseresino compreso tra l'intersezione con via Mossene ed il n.c. 11 di via Valseresino, con indicazione del percorso alternativo.

La presente ordinanza è valida sino ad espressa revoca dell'autorità competente per cessato pericolo.

Il personale dell'Ufficio Tecnico del Comune è incaricato dell'esecuzione del presente provvedimento.

Il personale addetto all'espletamento dei servizi di Polizia Stradale ai sensi dell'art 12 del codice della Strada è addetto al controllo del rispetto della presente ordinanza.

Tutte le operazioni dovranno avvenire nel rispetto delle norme di sicurezza per gli utenti della strada e comunque non dovrà essere creato alcun intralcio ai mezzi di pubblico soccorso in caso di intervento.

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO

- **INTEGRA E MODIFICA** (in via temporanea) tutte le ordinanze precedenti relative alla stessa via in contrasto con lo stesso.
- **E' VALIDO** sotto condizione del conseguimento delle necessarie Autorizzazioni di diritto pubblico.

AVVERTENZE

- Come disposto dall'art. 45 comma 1 del D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 sono vietati la fabbricazione e l'impiego di segnaletica non prevista o non conforme a quella stabilita dal presente codice, dal regolamento o dai decreti o direttive ministeriali, nonché la collocazione dei segnali e dei mezzi segnaletici in modo diverso da quello prescritto. Come disposto dal successivo comma 7 del predetto articolo chiunque viola le norme del comma 1 e quelle relative del regolamento, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma nella misura minima di € 431,00.
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione ai sensi dell'art. 37/3 C.d.S. è ammesso ricorso contro la presente Ordinanza, da chi abbia interesse all'apposizione della segnaletica in relazione alla natura del segnale apposto, all'Ispettorato Generale per la Circolazione e la Sicurezza Stradale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e all'Amministrazione Comunale, secondo la procedura prevista dall'art. 74 del D.P.R. 16 Dicembre 1992, n. 495 e successive integrazioni e modificazioni.
- Entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o notificazione a norma dell'art. 3, comma 4, della Legge 7 Agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni ed integrazioni, si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione alla legge 6 Dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, al T.A.R. della Lombardia.
- Ai sensi dell'art. 8 L. 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni si avvisa che responsabile del procedimento è il Responsabile del Settore Polizia Locale Comm. Capo Dr. Andrea Assandri;
- Gli operatori del Corpo di Polizia Locale nonché gli altri organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza.
- Per le violazioni trovano applicazioni le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada (Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285) e dell'eventuale altra normativa vigente in materia.
- La presente ordinanza è resa nota al pubblico mediante l'apposizione della prescritta segnaletica stradale e la pubblicazione nei modi e nei tempi previsti dalla Legge;

Copia del presente provvedimento viene trasmesso a:

Ufficio Segreteria del Comune di Castelleone per la pubblicazione all'Albo online.

IL COMANDANTE DELLA POLIZIA LOCALE
Comm. Capo di P.L.
Assandri Dott. Andrea